



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 132 del 10/02/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Presa d'atto ordinanza del 26/01/2021 ex art. 702 ter c.p.c.- rg. 4505/2020 - Tribunale di S. Maria C.V.- III sez. civile - sig.ra C.S. c/AORN - Legal App 136/2020.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 11/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Presa d'atto ordinanza del 26/01/2021 ex art. 702 ter c.p.c.- rg. 4505/2020 - Tribunale di S. Maria C.V.- III sez. civile - sig.ra C.S. c/AORN - Legal App 136/2020.

IL Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** in data 23/07/2020 veniva notificato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. recante rg. 4505/2020, acquisito al prot. n. 22595/i ed agli atti dell'ufficio legale, promosso dinanzi il Tribunale di S. Maria C.V., III Sez. Civile, dalla sig.ra C.S., rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao Lucarelli, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento chirurgico eseguito in data 15/06/2015 presso questa Azienda;
- **che** con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 07/01/2021, questa Azienda conferiva incarico legale all'avv. Chiara Di Biase, legale interno, per la rappresentanza e la difesa di questa Azienda;
- **che** il giudizio si è concluso con ordinanza del 26/01/2021 ex art. 702 ter c.p.c rg. 4505/2020 (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), con la quale il Giudice adito ha accolto totalmente la domanda attorea e ha dichiarato responsabile l'AORN dell'evento lesivo, in particolare:
 - ha condannato l'AORN *"al pagamento dell'importo di euro € 4.191,80, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo"*;
 - ha condannato l'AORN *"a rifondere le spese di lite relative al procedimento per a.t.p. iscritto al n. 5953/18 R.G. (euro 2.225,00 oltre esborsi) ed al presente giudizio (euro 3.235,00 oltre esborsi), che liquida in complessivi euro 431,50 per esborsi ed euro 5.460,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; con distrazione in favore del procuratore anticipatario"*;
 - ha posto *"definitivamente a carico della resistente le spese della ctu espletata nel procedimento di a.t.p. (rg. 5953/18)"*;
- **che** con nota prot. n. 3636/i del 02/02/2021, agli atti dell'ufficio legale, il direttore della u.o.c. Affari Legali ha precisato di non ravvisare profili di appellabilità;

Considerata

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, con cui si precisa che *"la proposta di atto deliberativo deve essere limitata alla presa d'atto dei provvedimenti di conclusione del procedimento giudiziario ed individuazione della struttura competente "ratione materiae" cui demandare l'esecuzione del provvedimento stesso. Tale esecuzione, quale atto di carattere gestionale di pertinenza dirigenziale, avverrà con atto determinativo, nel rispetto dei tempi utili ad evitare pregiudizi e aggravii di spese a danno della Azienda derivante da azioni esecutive. Al riguardo si reputa opportuno che la liquidazione delle spese legali all'avvocato anticipatario, di competenza all'UOC Affari Legali, avvenga all'esito della esecuzione del titolo da parte della struttura competente all'uopo, a definizione e chiusura della pratica di contenzioso"*;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Preso atto

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*";

Ritenuto

- **di** dover, dunque, procedere a dare esecuzione alla ordinanza in parola così da evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, riservandosi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;
- **che**, pertanto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

Attestata

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di** prendere atto della ordinanza del 26/01/2021 ex art. 702 ter c.p.c rg. 4505/2020, con la quale il Giudice adito ha accolto totalmente la domanda attorea e ha dichiarato responsabile l'AORN dell'evento lesivo, in particolare:
 - ha condannato l'AORN "*al pagamento dell'importo di euro € 4.191,80, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo*";
 - ha condannato l'AORN "*a rifondere le spese di lite relative al procedimento per a.t.p. iscritto al n. 5953/18 R.G. (euro 2.225,00 oltre esborsi) ed al presente giudizio (euro 3.235,00 oltre esborsi), che liquida in complessivi euro 431,50 per esborsi ed euro 5.460,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; con distrazione in favore del procuratore anticipatario*";
 - ha posto "*definitivamente a carico della resistente le spese della ctu espletata nel procedimento di a.t.p. (rg. 5953/18)*";
2. **di** individuare quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;
3. **di** riservarsi di effettuare il pagamento - a cura della UOC G.E.F. - della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota;
4. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all'avv. Stanislao Lucarelli e alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
5. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

Deliberazione del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annetichiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **Prendere atto della ordinanza del 26/01/2021 ex art. 702 ter c.p.c. rg. 4505/2020, con la quale il Giudice adito ha accolto totalmente la domanda attorea e ha dichiarato responsabile l'AORN dell'evento lesivo, in particolare:**
 - ha condannato l'AORN *"al pagamento dell'importo di euro € 4.191,80, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo"*;
 - ha condannato l'AORN *"a rifondere le spese di lite relative al procedimento per a.t.p. iscritto al n. 5953/18 R.G. (euro 2.225,00 oltre esborsi) ed al presente giudizio (euro 3.235,00 oltre esborsi), che liquida in complessivi euro 431,50 per esborsi ed euro 5.460,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; con distrazione in favore del procuratore anticipatario"*;
 - ha posto *"definitivamente a carico della resistente le spese della ctu espletata nel procedimento di a.t.p. (rg. 5953/18)"*;
2. **Individuare quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;**
3. **Riservarsi di effettuare il pagamento - a cura della UOC G.E.F. - della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota;**
4. **Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all'avv. Stanislao Lucarelli e alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;**
5. **Rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.**
- 6.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.